



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

*Provincia di Matera*

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



*Città di Francesco Lomonaco*

DETERMINAZIONE N° 153 /2018

N° 3673 di Protocollo Generale

N° d'ord. 368 Reg. Pubblicazioni

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>  | Nr. d'ordine <u>_68_</u>   | del <u>_12.02.2018_</u> |
| <b>Ufficio AFFARI LEGALI</b>  | Nr. d'ordine <u>_02_</u>   | del <u>_12.02.2018_</u> |
| <b>OGGETTO:</b> Atto di citazione Ottati Francesco Mario c/ Comune di Montalbano Jonico<br>Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all'avv. Antonio Burzo |  |                         |
| Visto di regolarità contabile   | BILANCIO <u>_2018_</u>   |                         |
| Attestante la copertura finanziaria   | art. <u>124</u>  |                         |
| Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000   | Impegno n. <u>_216_3.530,00 Euro</u>   |                         |
| Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   |  |                         |
| Data _____  | Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria<br>f.to Rag. Antonio DAMIANO |                         |

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E  
SOCIO-CULTURALE**

## PREMESSO

**CHE** con atto notificato a mezzo pec in data 04.09.2017 ed acquisito al protocollo in data 06.09.2017 al n. 11548, gli avvocati Clemente Delli Colli e Nadia Elefante, per conto del sig. Francesco Mario Ottati allora direttore dell'Alesia, citavano in giudizio il GAL COSVEL SRL con sede in Rotondella ed il Comune di Montalbano Jonico, avanti al Tribunale di Matera per l'udienza dello 05.02.2018 ;

**CHE** nel predetto atto si specificava che l'odierno attore era direttore della società Alesia s.r.l., a capitale misto pubblico e privato, che si era rivolta al Cosvel s.r.l. (costituito a sua volta per orientare sul territorio flussi di contributi pubblici) per candidare un progetto di "Realizzazione del Centro di Educazione Ambientale - Bosco di Andriace", consistente anche in opere di ristrutturazione di un immobile di proprietà di questo ente. Approvato il progetto, Alesia stipulava polizza assicurativa con la Milano Assicurazioni ( di € 29.797,00) . L'attore prestava fideiussione sino a garanzia dell'importo di € 31.000,00. A seguito del mancato completamento del progetto il Cosvel s.r.l. incamerava la polizza ed essendo intanto fallita l'Alesia, la Milano Assicurazioni notificava all'odierno attore decreto ingiuntivo definito con una composizione bonaria con la corresponsione dell'importo di € 8.760,19, salvo instaurazione di altro giudizio nei confronti degli attuali convenuti;

**CHE** con il sopra richiamato atto di citazione l'attore chiede *"di accertare e dichiarare la colpa del Gal Cosvel srl, nell'aver coscientemente ritardato l'incameramento della polizza assicurativa per cui il deducente aveva prestato fidejussione, nell'attesa dell'imminente fallimento dell'obbligata principale; per l'effetto condannarlo al risarcimento derivante da responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale per i danni conseguenti tale propria condotta, nella misura della fidejussione prestata.....; accertare e dichiarare la corresponsabilità del Comune di Montalbano Jonico , pure socio dell'Alesia srl, nell'aver reso possibile la condotta del Gal Cosvel, nonché l'indebito arricchimento derivante*

*dall'avvenuto restauro dei locali di sua proprietà e per l'effetto condannarlo a risarcire e/o indennizzare il deducente alternativamente nei limiti di quanto da questo corrisposto e da corrispondere, della fideiussione prestata; in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudicante non dovesse ritenere sussistente una responsabilità derivante da condotta colposa dei convenuti, condannare il Comune di Montalbano Jonico a risarcire il concludente nei limiti dell'utilità ricevuta per il restauro dei locali di sua proprietà e/o di quanto da questi corrisposto e/o da corrispondere”;*

**CHE** con deliberazione di G.C. n.221 del 18.12.2017 si stabiliva:

- Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Matera a seguito dell'atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4.9.2017 ed acquisito al protocollo in data 06.09.2017 al n. 11548, con il quale gli avvocati Clemente Delli Colli e Nadia Elefante, per conto del sig. Francesco Mario Ottati allora direttore dell'Alesia, citavano in giudizio il GAL COSVEL SRL con sede in Rotondella ed il Comune di Montalbano Jonico per l'udienza dello 05.02.2018 ;

-Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico di assistenza legale, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.03.2014 relativo al “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

**CHE** con propria determina n.163 del 27.12.2017 (Reg.Gen.1037) si affidava l'incarico sopra indicato all'Avvocato Antonio Burzo (C.F. BRZNTN51S30G712J) del foro di Matera con studio in Pisticci via Cialdini n.17, dando atto che la somma di € 3.530,00 sarebbe stata impegnata con imputazione al cap.124 del bilancio esercizio finanziario 2018;

**RITENUTO** dover procedere all'impegno della suddetta somma;

**DATO ATTO**, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

**VISTO** il decreto legge 23 dicembre 2017, che ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

**RILEVATO** che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTO** l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto delle forniture di beni e servizi sotto la soglia dei 40.00,00 euro anche senza consultazioni di piu' soggetti;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

## DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1) **Di** impegnare la somma di € 3.530,00 occorrente per il pagamento delle competenze professionali all'Avvocato Antonio Burzo (C.F. BRZNTN51S30G712J) del foro di Matera a seguito dell'incarico affidato con la propria determina n.163 del 27.12.2017 per la difesa dell'ente nella causa in premessa indicata;

2) **Di** imputare la somma di €3.530,00 al cap.124 del bilancio esercizio finanziario provvisorio;

3) **Di** disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

4) **Di** disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

F.to dr.ssa TORNESE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
E SOCIO-CULTURALE  
f.to Dr. Vincenzo Pierro**



**CITTA' DI MONTALBANO JONICO**

Provincia di Matera  
**UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO**

[www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)



*Città di  
Francesco  
Lomonaco*

**CRON. N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico**

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

**Dalla residenza comunale, \_\_\_\_\_**



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO  
(Maurizio BARLETTA)**

Visto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**





## COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

### CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.221 del 18.12.2017,

e

L'avvocato Antonio Burzo (C.F. BRZNTN51S30G712J) del foro di Matera, nato a Pisticci il 30.11.1951 con studio in Pisticci via Cialdini n.17 ;

#### PREMESSO

**CHE** con deliberazione di G.C. n.221 del 18.12.2017 si stabiliva:

- Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Matera a seguito dell'atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4.9.2017 ed acquisito al protocollo in data 06.09.2017 al n. 11548, con il quale gli avvocati Clemente Delli Colli e Nadia Elefante, per conto del sig. Francesco Mario Ottati allora direttore dell'Alesia, citavano in giudizio il GAL COSVEL SRL con sede in Rotondella ed il Comune di Montalbano Jonico per l'udienza dello 05.02.2018 ;

-Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico di assistenza legale, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.03.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

CHE , pertanto, con determinazione nr.            del            , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella causa in parola l'Avvocato Antonio Burzo (C.F. BRZNTN51S30G712J) del            (C.F.:            ) del foro di            , e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Giuseppina Laragione , che accetta,

impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.

3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di €. compresi rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa (nelle percentuali dovute) così come comunicato con nota del .2017, acquisita al prot. dell'ente al nr. del .2017;

4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.

- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 12) Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 13) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 15) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 16) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n. \_\_\_\_\_ della assicurazione.
- 17) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

**Montalbano Jonico , addì \_\_\_\_\_**

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

---

---